

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 17 SETTEMBRE 2019, N. 138

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA VALUTAZIONE
DELLE POLITICHE PUBBLICHE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
30 GIUGNO 2003, N. 14 "RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA
AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE"

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione incentiva l'attività di ricerca e lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati a promuovere la cultura della valutazione delle politiche pubbliche e a sostenerne il suo concreto esercizio.

Art. 2
(Programmazione delle borse di studio e loro disciplina generale)

1. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, su proposta del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, determina annualmente e nei limiti delle risorse disponibili:

- a) il numero di borse di studio indicate all'articolo 3, il loro ammontare e i criteri per la redazione dei relativi bandi;
- b) il numero dei tirocini curriculari indicati all'articolo 4.

2. L'assegnatario che non conclude il periodo della borsa di studio per lo svolgimento di tirocini, decade dal diritto alla stessa. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di effettivo godimento della borsa, fino a scadere della stessa.

3. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite.

Art. 3
(Tirocini formativi e di orientamento a favore dei neolaureati)

1. Le borse di studio per tirocini formativi e di orientamento negli ambiti disciplinati da questa legge sono attribuite mediante bando adottato dal dirigente della competente struttura dell'Assemblea legislativa sulla base dei criteri indicati nell'atto di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. Il bando è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa.

3. Ai fini dell'ammissione alla selezione, gli interessati devono aver conseguito, da non più di trentasei mesi, una laurea attinente al tirocinio da svolgere ed avere un'età non superiore ai trenta anni.

4. La valutazione delle candidature è effettuata da una Commissione nominata dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

5. Per la valutazione delle candidature la Commissione tiene conto dei titoli posseduti indicati dal bando e degli esiti di un colloquio attitudinale.

Art. 4
(Tirocini curriculari)

1. L'Assemblea legislativa stipula, nei limiti delle risorse a disposizione, convenzioni con le università per l'attivazione di tirocini curriculari volti al raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 1.

Art. 5
(Disciplina dei tirocini)

1. I tirocini indicati agli articoli 3 e 4 si svolgono presso la sede dell'Assemblea legislativa.

2. La disciplina puntuale dei rapporti tra amministrazione e tirocinanti ed ogni altro aspetto inerente alle modalità di svolgimento del tirocinio, compresa apposita copertura assicurativa, sono determinati dall'amministrazione assembleare, previa intesa per i tirocini curriculari con le università interessate.

3. Al termine del periodo fissato, il tirocinante trasmette al dirigente cui è assegnato, una relazione sull'attività svolta.

4. La regolare frequenza del tirocinio formativo e di orientamento indicato all'articolo 3 ed il suo proficuo svolgimento da parte di neolaureati, attestati dal dirigente, costituiscono titolo professionale valutabile nei concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi regionali.

5. Il tirocinio non può comunque comportare l'insorgere di un rapporto di lavoro con l'Assemblea legislativa.

Art. 6
(Attività di ricerca)

1. La Regione promuove attività di ricerca per la valutazione di politiche regionali mediante la stipulazione di intese e accordi con le università interessate, anche finalizzati al cofinanziamento di borse di dottorato e assegni di ricerca.

Art. 7
(Modifiche alla l.r. 14/2003)

1. Nella rubrica dell'articolo 15 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) le parole: "ed il controllo" sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 14/2003 le parole: " , nella valutazione e controllo degli effetti della legislazione" sono soppresse.

Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

1. Alla spese derivanti dall'applicazione di questa legge, autorizzate per gli anni 2020 e 2021 nel limite massimo di euro 30.000,00, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante impiego delle risorse già stanziata nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", nell'ambito del contributo di funzionamento all'Assemblea legislativa.

2. L'Ufficio di presidenza è autorizzato ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione nel bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa.

IL PRESIDENTE
F.to Antonio Mastrovincenzo